SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 febbraio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Autorità di bacino della Puglia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2015.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2015

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana, adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Considerato che dal mese di ottobre 2013 nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, causando un disseccamento rapido delle stesse, determinando un grave rischio di pandemia fitosanitaria nei territori in cui si insedia;

Considerato, inoltre, che il ritrovamento di detto batterio da quarantena, inserito nella lista A1 dell'European and mediterranean plant protection organization, ha determinato l'avvio di un'intensa attività tecnico-amministrativa, nonché di monitoraggio dell'intero territorio regionale da parte della regione Puglia, coinvolgendo Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali di elevato riconoscimento scientifico e professionale;

Considerato, altresì, che nel periodo estivo del 2014 è stata riscontrata un'estensione delle infezioni sul territorio leccese tale da pregiudicare la sopravvivenza di numerose specie vegetali produttive, con ingenti effetti anche di carattere economico, tenuto conto che il 30 per cento del totale della produzione olearia italiana proviene dalla regione Puglia, con significativo impatto sul mercato occupazionale;

Considerato; infine che la situazione di criticità in rassegna coinvolge aree sia pubbliche che private, compromettendo, altresì, le attività produttive agricole, vivaistiche e turistiche, nonché determinando un grave pregiudizio al territorio ed al patrimonio paesaggistico legato alla presenza di olivi monumentali;

Vista la nota del Presidente della regione Puglia del 2 dicembre 2014;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 21 gennaio 2015 presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la nota della regione Puglia del 27 gennaio 2015 con la quale è stata trasmessa una relazione aggiornata sull'evoluzione del fenomeno ed è stata prospettata l'esigenza di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di assicurare, in tempi congrui, l'attuazione delle misure contenute nel richiamato decreto ministeriale del 26 settembre 2014, unitamente ad una quantificazione del connesso fabbisogno finanziario integrativo delle risorse già rese disponibili, a tal fine, dalla medesima regione oltre che dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 e del 27 gennaio 2015, con le quali, tra l'altro, viene richiesto l'intervento del Fondo per le emergenze nazionali di cui al richiamato art. 5 della legge n. 225/1992 a copertura del fabbisogno residuo quantificato per l'attuazione degli interventi urgenti;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 27 gennaio 2015;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgenti necessarie per impedire la diffusione del predetto batterio e salvaguardare l'olivicoltura della regione Puglia, nonché al fine di scongiurare l'eventuale avvio della procedura di infrazione comunitaria nei confronti dello stato italiano, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. UCL 2327 del 10 febbraio 2015;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza e richiamati in premessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Puglia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, ad integrazione delle risorse statali e regionali già stanziate a tal fine di cui alle note richiamate in premessa, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

15A01161

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2015.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2015

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014 il territorio delle regione Lombardia è stato colpito da avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno provocato fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati ed alle opere di difesa idraulica, nonché alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, nonché la perdita di quattro vite umane;

Viste le note della regione Lombardia del 19 novembre e 18 dicembre 2014;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 20 gennaio 2015;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 16 e 17 dicembre 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. UGL 2212 del 29 gennaio 2015;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Lombardia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 9.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

15A01162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 ottobre 2014.

Ammissione del progetto di ricerca IRENE al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Prot. n. 3112).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il DPCM n. 98 dell'11.02.2014 (*G.U.* n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'articolo 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista l'iniziativa di Programmazione congiunta Urban Europe, varata per affrontare in modo unitario e transnazionale le problematiche connesse alla recente rapida urbanizzazione, quali inquinamento, congestione, sicurezza e coesione sociale alla quale l'Italia ha aderito attraverso il Memorandum Of Understanding datato 16.07.2013;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla J.P.I. Urban Europe in data 18 giugno 2013 per il finanziamento di progetti di ricerca nelle tematiche:

1 - Governare la complessità urbana;

2 - Vulnerabilità, adattabilità e capacità di recupero delle aree urbane;

articolato nelle due fasi della project idea, ovvero della proposta preliminare, da sottomettere entro il 18 settembre 2013 e della successiva full proposal, entro il 21 gennaio 2014;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 1457 del 26 luglio 2013, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del Governing Board della J.P.I. Urban Europe, comunicata in data 6 maggio 2014, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto "Improving the robustness of urban electricity networks (IRENE)", avente l' obiettivo di sfruttare l'utilizzo della natura decentralizzata delle Smart Grid per renderle più robuste ad attacchi e minimizzare l'impatto di attacchi sulle infrastrutture associate alle Smart Grid;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto IRENE figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze, istanza protocollo n. 167 del 22 gennaio 2014;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 500.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di € 700.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R.;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 per la parte in contributo nella spesa ed il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), per l'anno 2012, per la parte di contributo nella forma del credito agevolato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale IRENE è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 01/05/2014 e la sua durata è di 30 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro € 120.000,00, nella forma di contributo nella spesa, e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Le variazioni del progetto che non determinino un aumento di spesa, qualora approvate in ambito comunitario, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla J.P.I. Urban Europe e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. In favore dell'Università degli studi di Firenze, in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione della agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 30% del contributo ammesso;

2. L'Università degli studi di Firenze si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2014

Il capo del dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5662

Allegato 1

- Protocollo N. 167 del 22/1/2014
- Progetto di Ricerca J.P.I. Urban Europe

Titolo : Improving the robustness of urban electricity networks (IRENE)
Data di inizio del progetto : 01/05/2014 - Durata del Progetto in mesi : 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 21 gennaio 2014, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 21/04/2014.

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

Università degli studi di Firenze Piazza San Marco, 4 50121 Firenze

- Costo Totale ammesso Euro 178.560,00
- di cui Attività di Ricerca di Base Euro 161.920,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 0,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 16.640,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca di Base	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	161.920,00	0,00	16.640,00	178.560,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	161.920,00	0,00	16.640,00	178.560,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:
- Attività di ricerca industriale 35% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

Università ed enti pubblici:
- Attività di Ricerca di Base 70% dei costi ammissibili
- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 40 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese, pari a:

- Attività di ricerca industriale	60% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	55 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	120.000,00
- Contributo alla spesa	fino a Euro	120.000,00
- Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

ALLEGATO

Anagrafica di progetto				
Progetto di Ricerca	J.P.I. Urban Europe			
Titolo	IRENE			
Data Inizio	01/05/2014			
Durata Mesi	30			
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 21/01/2014, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 21/04/2014.				
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Matematica e Informatica - Piazza S.Marco, 4 50121 Firenze			
Attività	Ricerca di base	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 161.920,00	€ -	€ 16.640,00	€ 178.560,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto				
Attività	Ricerca di base	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -		€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -		€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -		€ -
Non Eleggibile	€ 161.920,00	€ -	€ 16.640,00	€ 178.560,00
Extra UE	€ -	€ -		€ -
Totale	€ 161.920,00	€ -	€ 16.640,00	€ 178.560,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto				
Attività	Ricerca di base 70%	Ricerca Industriale 65%	Sviluppo Sperimentale 40%	Totale
Contributo alla spesa	€ 113.344,00	€ -	€ 6.656,00	€ 120.000,00

15A01159

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 dicembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Duokar LSC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2013 dall'impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale min Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Duokar LS, successivamente ridenominato DUOKAR LSC, contenente la sostanza attiva miclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato GF-1985, ancora in corso di registrazione ai sensi dell' art. 33 del Regolamento (CE) 1107/2009, dell'Impresa medesima;

Visto il decreto dirigenziale del 1 ottobre 2014 con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento GF-1985, ora denominato Thiocur LSC, registrato al numero 15439;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Thiocur LSC, registrato al numero 15439;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva miclobutanil è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui all' allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 31 maggio 2021, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DUOKAR LSC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,50 - 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto fitosanitario è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Dow AgroSciences Ltd - King's Lynn (Inghilterra).

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle Imprese:

Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG);

STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA);

Isagro S.p.a. - Aprilia (LT);

Dow AgroSciences Italia srl - Mozzanica (BG),

nonchè confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi),

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16175.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

DUOKAR LSC

Meccanismo d'azione FRAC: G1

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio e di altre malattie fungine su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, ciliegio, melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, rosa, crisantemo, garofano, noce e nocciolo

EMULSIONE ACQUOSA

Composizione di DUOKAR LSC
MICLOBUTANIL puro 4,5% (45 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Solvent naphtha (petroleum); 1,2 benzisothiazolin-3-one

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Sospettato di nuocere al feto. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere il recipiente ben chiuso. Lavare accuratamente gli occhi dopo l'uso. Non respirare gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi. In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. In caso di ingestione: contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. Non provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) (prod. e conf.)
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra) *(prod. e conf.)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) *(prod. e conf.)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf.)*
STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - COTIGNOLA (RA) *(prod. e conf.)*
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) *(solo conf.)*
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT) *(prod. e conf.)*

Taglie autorizzate: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione ed il carico del prodotto usare guanti adatti. Durante l'applicazione del prodotto usare tuta completa da lavoro. Durante l'applicazione del prodotto in serre nelle quali non è possibile evitare il contatto con le colture trattate usare indumenti protettivi impermeabili. Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15m in caso di trattamento su pomacee e drupacee, noce, nocciolo, ornamentali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: DUOKAR LSC è un fungicida formulato in emulsione acquosa (EW) contenente 4,5 g/L di Miclobutanil, inibitore della biosintesi dell'ergosterolo (gruppo G1 nella classificazione del FRAC) caratterizzato da attività sistemica, preventiva e curativa nei confronti di numerose malattie. E' principalmente impiegato in trattamenti preventivi, da solo o in miscela con altri fungicidi di copertura, all'interno di un programma di difesa stagionale. Come impiego secondario viene utilizzato per il controllo curativo delle infezioni fungine ai primi stadi di sviluppo delle stesse. Myclobutanil controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*); del melo (*Podosphaera leucotricha*); del pesco, delle nettarine, dell'albicocco del susino e del ciliegio (*Sphaerotheca pannosa e Podosphaera tridactyla*); delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea*); del pomodoro, del peperone della melanzana e del carciofo (*Leveillula taurica*); della fragola (*Sphaerotheca macularis*), della rosa (*Sphaerotheca pannosa var. rosae); contiene* il marciume nero della vite (*Guignardia bidwellii*); la ticchiolatura del melo e del pero (*Venturia inaequalis e Venturia pirina*); della rosa (*Diplocarpon rosae*); la monilia del pesco, del susino e delle altre drupacee (*Monilia laxa e Monilia fructigena*); la ruggine della rosa (*Phragmidium mucronatum*), del garofano (*Uromyces dianthi*) e del crisantemo (*Puccinia chrysanthemi e Puccinia horiana*); l'antracnosi del noce e nocciolo (*Gnomonia leptostyla*).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Vite da Vino e Vite da Tavola: utilizzare DUOKAR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 – 1500 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 150 e 1200 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti a bottoni fiorali separati. Proseguire ad intervalli di 8-12 giorni fino a fine invaiatura. Si raccomanda di impiegare l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia. Per la vite da tavola assicurare una perfetta bagnatura del grappolo.

Melo e pero: utilizzare DUOKAR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 - 1870 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, avendo cura di iniziare i trattamenti a mazzetti affioranti e proseguendo ogni 10 giorni. Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione anti-ticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia nei confronti della ticchiolatura del frutto.

Pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio: per il controllo dell'oidio, utilizzare DUOKAR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo iniziando dallo stadio di prime foglie distese e ripetendo i trattamenti per massimo 2 volte ad intervalli di 10 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, utilizzare DUOKAR LSC con le stesse modalità indicate per il controllo dell' oidio, effettuando due trattamenti a bottoni fiorali ed a caduta petali.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo e zucca (anche in coltura protetta): utilizzare DUOKAR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Pomodoro, peperone, melanzana (anche in coltura protetta) **e carciofo**: utilizzare DUOKAR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Fragola (anche in coltura protetta): utilizzare DUOKAR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha) impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 7-12 giorni.

Rosa crisantemo e garofano (anche in coltura protetta): utilizzare DUOKAR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Noce e nocciolo: utilizzare DUOKAR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare il prodotto all'intervallo più breve in presenza di forte pressione di malattia

(DUOKAR LSC segue su pag. 2)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 9 DIC. 2014

(DUOKAR LSC – segue da pag. 1)

Alberi ed arbusti ornamentali e piantonai: utilizzare DUOKAR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Nota: Le dosi per ettolitro indicate sono riferite a trattamenti a volume normale (1000 l/ha). Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale rispettando le dosi minime e massime indicate. In ogni caso il prodotto và diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare completamente la vegetazione ma evitando lo sgocciolamento.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 3 trattamenti nell'arco della stagione eccetto per pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio dove il massimo numero di trattamenti ammessi per stagione è limitato a 2, e comunque non più di 2 trattamenti consecutivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: versare la quantità richiesta di DUOKAR LSC nella botte riempita a metà con acqua e mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte.

COMPATIBILITÀ: DUOKAR LSC non è miscibile con prodotti a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventativamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova su un numero limitato di piante onde rilevare l'eventuale sensibilità.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 14 giorni prima della raccolta per vite, melo e pero; 7 giorni per pesco, nettarine, susino, albicocco e ciliegio; 3 giorni per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, noce e nocciolo.

Tempi di rientro: Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,**contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 9 DIC. 2014

15A01089

DECRETO 9 dicembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Viber».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 7 ottobre 2014 dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VIBER, contenete la sostanza attiva pyriproxyfen, uguale al prodotto di riferimento denominato

Promex registrato al n. 15949, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1107/2009, con D.D. in data 11 dicembre 2013, modificato successivamente ai sensi dell'art. 7, comma D.P.R. n. 55/2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Promex registrato al n. 15949;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva pyriproxyfen nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti 32/28 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VIBER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500; L 1 - 5.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Torre srl Unipersonale - 53024 Torrenieri - fraz. Di Montalcino (SI);

Altahller Italia srl - str Com.le per Campagna, 5 - 20078 S. Colomabno al Lambro (MI).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Laborotorios Sirga S.A. - Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Massalfassar4 (Valencia - Spagna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16180.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg.1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

VIBER

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie e mosca bianca
CONCENTRATO EMULSIONABILE
meccanismo d'azione: IRAC 7C

VIBER - Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
Pyriproxyfen puro	**g. 10,86 (= 100 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

CHEMINOVA

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28
24124 Bergamo - Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Massalfassar (Valencia – Spagna)
Torre Srl Unipersonale
53024 Torrenieri – fraz. di Montalcino (SI)
Althaller Italia Srl
Str. Com.le per Campagna, 5
20078 S.Colombano al Lambro (MI)
Contenuto netto: **ml 5-10-50-100-250-500 L 1-5**
Distribuito da: **SCAM S.p.A.** - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059 586511

PERICOLO
Partita n°

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331 NON provocare il vomito. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 25 metri per gli agrumi, di 15 metri per pomacee e drupacee e di 10 metri per olivo, vite e floreali e ornamentali da corpi idrici superficiali. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo fino all'essiccazione dello spray le zone/serre trattate prima di accedervi.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VIBER è un insetticida specifico per il controllo delle cocciniglie e della mosca bianca delle principali colture arboree ed erbacee.
Si impiega su:
Agrumi: contro le Cocciniglie (*Lepidosasphes spp., Saissetia oleae, Aonidiella aurantii, Parlatoria spp., Aspidiotus neri, Quadraspidiotus perniciosus, ecc.*) alla dose di 50-75 ml/hl (1,0-1,5 l/ha) intervenendo alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione del fitofago.
Effettuare un trattamento all'anno impiegando un volume di acqua di 2.000 l/ha
Pomacee (Melo, Pero): contro la Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*) intervenire a fine inverno sulle neanidi svernanti. Effettuare al massimo un trattamento all'anno alla dose di 37,5-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) impiegando un volume di acqua di 800-1000 l/ha.
Drupacee (Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino): contro la Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*), intervenendo a fine inverno sulle neanidi svernanti e contro la Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*), trattando allo stadio di femmina fecondata. Effettuare al massimo un trattamento all'anno alla dose di 37,5-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) con un volume di acqua di 800-1.000 l/ha. Su ciliegio e albicocco trattare solo in pre-fioritura, mentre su pesco, nettarine e susino, in alternativa, l'intervento può essere eseguito successivamente fino in prossimità della raccolta nel rispetto dell'intervallo di sicurezza.
Olivo: contro le Cocciniglie (*Saissetia oleae, Lichtensia viburni, ecc.*) effettuare un trattamento all'anno 1 mese prima della fioritura alla dose di 25-30 ml/hl (0,175-0,375 l/ha) impiegando un volume di acqua di 700-1.250 l/ha.
Vite (da vino e da tavola): contro le Coccinigiie (*Planococcus ficus, Parthenolecanium corni, Neopulvinaria innumerabilis, Pulvinaria vitis*) effettuare un trattamento all'anno prima della fioritura alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha) impiegando un volume di acqua di 500-1000 l/ha.

Pomodoro, Melanzana (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) intervenire alla prima comparsa degli adulti alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,95 l/ha); effettuare eventualmente un secondo trattamento a distanza di circa 10 giorni. Utilizzare un volume di acqua di 500-1.500 l/ha.
Ornamentali e Floreali (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*), intervenendo alla prima comparsa degli adulti, e le Coccinigiie (*Eucalymnatus tassellatus, Lepidosaphes spp.,Planococcus spp., Pseudococcus spp.*), trattando alla comparsa delle prime forme larvali alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha); effettuare eventualmente un secondo intervento a distanza di 10 giorni. Impiegare un volume di acqua di 500-1.000 l/ha.
Ornamentali e Floreali (in pieno campo): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*), intervenendo alla prima comparsa degli adulti, e le Coccinigiie (*Pseudalacaspis pentagona, Saissetia spp., Aonidiella aurantii, Planococcus spp., Pseudococcus spp,Diaspis spp, Parthenolecanium spp., Ceroplastes spp..*), trattando alla comparsa delle prime forme larvali alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha); effettuare un solo intervento all'anno impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per POMODORO e MELANZANA, 21 giorni per le PESCO, NETTARINE, SUSINO e 30 giorni per gli AGRUMI.

Su Pomacee, Ciliegio, Albicocco, Olivo e Vite trattare prima della fioritura.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 9 DIC. 2014

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

VIBER

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie e mosca bianca
CONCENTRATO EMULSIONABILE
meccanismo d'azione: IRAC 7C

VIBER - Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
Pyriproxyfen puro	**g. 10,86 (= 100 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

Partita n°
Contenuto netto:
ml 5-10-50-100

CHEMINOVA

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo - Tel. 035 19904468

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331 NON provocare il vomito. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

Stabilimenti di produzione:
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Massalfassar (Valencia – Spagna)
Torre Srl Unipersonale - 53024 Torrenieri – fraz. di Montalcino (SI)
Althaller Italia Srl - Str. Com.le per Campagna, 5 - 20078 S.Colombano al Lambro (MI)
Distribuito da: **SCAM S.p.A.** - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059 586511

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL - 9 DIC. 2014

15A01090

DECRETO 28 gennaio 2015.

Approvazione del programma, per la regione Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e s.m., che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il comma 6 del citato art. 3-*ter*, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione ...all'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro – previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - è stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di euro 2.532.737,42 e all'art. 1 comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1302 del 19 luglio 2013 è stato approvato il programma per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto ministeriale del 28 dicembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2013, che assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di euro 1.484.751,20 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato «Residenza per l'accoglimento e l'assistenza di pazienti psichiatrici con misure di sicurezza di Maniago (PN)», e riserva una quota pari a euro 1.047.986,22, per la realizzazione di interventi che saranno successivamente proposti dalla regione Friuli-Venezia Giulia volti ad incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico – riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento;

Visto il cit. art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m., contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilità per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;

Preso atto che la regione Friuli-Venezia Giulia si è avvalsa della facoltà di modificare il programma presentato in precedenza;

Preso atto la regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 744 del 17 aprile 2014 il nuovo programma che prevede, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 2.532.737,05, la realizzazione dei seguenti interventi:

1. struttura sanitaria di accoglienza di Duino Aurisina (TS), per un importo a carico dello Stato pari ad euro 522.500,00;

2. struttura residenziale DSM di Maniago (PN), per un importo a carico dello Stato pari ad euro 1.416.336,57;

3. struttura sanitaria di accoglienza del DSM di Udine, per un importo a carico dello Stato pari ad euro 593.900,48;

Acquisito verbale prot. n. 149006712, del 10 novembre 2014, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, da quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013 n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Acquisito, prot. 25719 del 16 dicembre 2014, il concerto tecnico finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, dott. Vito De Filippo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministero della salute del 22 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2013, è revocato per le motivazioni di cui in premessa.

Art. 2.

È approvato il programma di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 744 del 17 aprile 2014 del Friuli-Venezia Giulia, che prevede, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 2.532.737,05, la realizzazione dei seguenti interventi:

1. struttura sanitaria di accoglienza di Duino Aurisina (TS), per un importo a carico dello Stato pari ad euro 522.500,00;

2. struttura residenziale DSM di Maniago (PN), per un importo a carico dello Stato pari ad euro 1.416.336,57;

3. struttura sanitaria di accoglienza del DSM di Udine, per un importo a carico dello Stato pari ad euro 593.900,48.

Art. 3.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché la tabella E ed F delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di euro 2.532.737,05 per la realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 2.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 2.

2. La regione Friuli-Venezia Giulia dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO

15A01140

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 gennaio 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 13 febbraio 2013 con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»);

Visto il decreto del 26 marzo 2013 con il quale è stato integrato e modificato il decreto del 13 febbraio 2013 e conferito l'incarico al Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla IGT «Mitterberg»;

Vista l'istanza presentata il 13 gennaio 2015 dal Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede legale in Bolzano, via Francesco Crispi n. 15, intesa ad ottenere la modifica dello Statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 9 dicembre 2014 al n. 13454 serie 1 T, recante il numero di repertorio 69.697 ed il numero di raccolta 15.309, con atto a firma del Notaio Thomas Weger;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) registrato il 9 dicembre 2014 al n. 13454 serie 1 T, recante il numero di repertorio 69.697 ed il numero di raccolta 15.309, con atto a firma del Notaio Thomas Weger.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 gennaio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A01057

DECRETO 11 febbraio 2015.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Genepì della Valle d'Aosta» o «Génépi de la Vallée d'Aoste».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica transfrontaliera «Genepì della Valle d'Aosta» o «Génépi de la Vallée d'Aoste» presentata dall'Istituto Tutela Grappa della Valle d'Aosta;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della indicazione geografica «Genepì della Valle d'Aosta» o «Génépi de la Vallée d'Aoste» pubblicata con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Genepì della Valle d'Aosta» o «Génépi de la Vallée d'Aoste», riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2015

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA

Indicazione Geografica
«Genepì della Valle d'Aosta» e/o «Génépi de la Vallée d'Aoste»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Genepì della Valle d'Aosta / Génépi de la Vallée d'Aoste.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Liquore di piante (genepì).

2. Descrizione della bevanda spiritosa

a) *Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto*

Il «Genepì della Valle d'Aosta» deve presentare le seguenti caratteristiche: contenuto in zucchero minimo di 80g per litro di prodotto

espresso come zucchero invertito; può essere utilizzato saccarosio o sciroppo di glucosio.

Il liquore si presenta con colore che può variare dal verde chiaro al giallo ambrato.

A livello olfattivo è intenso e persistente con note floreali e sentori fruttati. Si possono riscontrare note erbacee e speziate di fieno ed agrumate. Al gusto risulta caldo, morbido e può essere amabile o secco. Emergono componenti amare tipiche della pianta. Nel caso di un liquore prodotto per sospensione il colore è assente e il gusto risulta meno morbido.

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene*

Il liquore «Genepì della Valle d'Aosta» si ottiene tramite l'estrazione dei principi attivi delle piante appartenenti alle specie Artemisia genipi Weber (= A. spicata Wulfen), A. umbelliformis Lam. (=A. mutellina Vill.), A. glacialis L., A. nivalis Br.-Bl., A. petrosa (Baumg) Jan. per macerazione o sospensione delle piante stesse in soluzione idroalcolica, o a partire da preparazioni aromatiche ottenute comunque per estrazione dalle specie vegetali indicate. La produzione deve avvenire interamente nel territorio della Valle d'Aosta.

Il titolo alcolometrico volumico minimo deve essere 25%. Il prodotto è caratterizzato dall'assenza di coloranti. Nel «Genepì della Valle d'Aosta» si possono riscontrare, anche se non contemporaneamente presenti, i seguenti principi attivi estratti dalle piante: α/β tuione, α/β pinene, 1,8 cineolo, borneolo, costunolide, sabinene, in proporzione variabile secondo la specie di Artemisia utilizzata. Il genepì impiegato deve provenire da luoghi di raccolta di piante spontanee e/o da coltivazioni, situate in entrambi i casi dall'area geografica delimitata di cui al successivo punto *c)*. L'acqua utilizzata per la produzione deve provenire da fonti idriche site nel territorio della Valle d'Aosta.

c) *Zona geografica interessata*

La quota ottimale di coltivazione, grazie alle condizioni morfologiche e climatiche specifiche delle vallate alpine valdostane e di cui al successivo punto *e)*, è stata individuata al di sopra dei 1400 m s.l.m., su terreni esposti e soleggiati dell'Adret (termine con il quale in Valle d'Aosta si intende il versante solatio) e al di sopra dei 1350 m s.l.m. su terreni con minore esposizione all'irraggiamento solare dell'Envers (termine con il quale, in Valle d'Aosta si intende il versante ombreggiato). La raccolta di piante spontanee e/o coltivate è ammessa unicamente entro i confini territoriali della Regione Valle d'Aosta.

Il liquore «Genepì della Valle d'Aosta» deve essere prodotto nei comuni siti nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa*

Il liquore ottenuto per macerazione è preparato a partire da piante fresche o essiccate, lasciate a macerare in una soluzione idroalcolica con grado alcolico minimo di 55% vol. per un tempo minimo di 8 giorni. I tempi di estrazione possono essere differenti se si utilizzano tecniche di estrazione diverse dalla macerazione.

Il liquore può anche essere ottenuto per sospensione, preparato a partire da piante collocate su apposite griglie sospese sulla soluzione idroalcolica, in contenitori chiusi ermeticamente dove lo spazio di testa, saturo di alcol, estrae le componenti più volatili delle piante.

Dopo il ciclo estrattivo il macerato viene addizionato ad una miscela di acqua e zucchero per completare la preparazione del liquore.

È possibile distillare una parte del macerato in alambicchi e aggiungere il distillato al momento della preparazione del liquore.

Alla fine della preparazione, se necessario, si corregge il grado alcolico del liquore con aggiunta di alcol etilico agricolo o acqua.

Nella preparazione del «Genepì della Valle d'Aosta» possono essere impiegate anche le seguenti piante: Angelica archangelica L., Anthyllis vulneraria L., Artemisia vulgaris L., Cinnamomum verum J.Presl, sin. C.zeylanicum Blume, Eugenia caryophyllata Thunb., Hyssopus officinalis L., Juniperus communis L., Matricaria spp, Melilotus officinalis L., Melissa officinalis L., Mentha spp., Hypericum perforatum L., Lamium album L., Origanum vulgare L., Pinus sylvestris L., Sambucus nigra L., Satureja spp, Thymus spp, Verbena officinalis L. La quantità di piante aromatiche utilizzate per l'ottenimento della preparazione aromatica non deve essere superiore al 10% della quantità totale di Artemisia utilizzata.

La quantità minima di piante essiccate, intese come somma di tutte le specie vegetali utilizzate (Artemisia + altre erbe) o il corrispondente contenuto nella preparazione aromatica impiegata deve essere di 4 g/l nel liquore finito.

Non è comunque ammesso l'utilizzo di aromi natural-identici o artificiali. Il liquore può essere sottoposto ad un periodo di affinamento in legno.

Il confezionamento del liquore «Genepì della Valle d'Aosta» deve avvenire nella sola zona di produzione, come definita al punto *c)* al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto al consumatore finale.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica*

La Valle d'Aosta che si trova al centro dei più alti massicci delle Alpi ha un clima di tipo continentale, assai rigido e secco, tipico delle valli alpine interne. Dal punto di vista minerario la Valle d'Aosta è una delle regioni più ricche e varie d'Italia e sicuramente dell'arco Alpino. Vi si trovano: graniti, gneiss, calcari, dolomiti, gessi, calcescisti, micascisti, serpentini, nonché minerali rari, rarissimi e, unico al mondo, il violano. La presenza di questi minerali fa sì che ci sia un'ampia gamma di substrati, con caratteristiche fisiche e chimiche proprie. Questa variegata composizione litologica ha come conseguenza la diversificazione degli ambienti e quindi la presenza di un numero molto elevato di specie vegetali tra le quali l'Artemisia. I suoli preferiti dall'Artemisia che spontaneamente si sviluppa su morene glaciali e pietraie sono: leggeri, ben drenati, ricchi di struttura, poveri di sostanza organica e poco fertili, situati a quote altimetriche superiori ai 1300 metri. A quote altimetriche inferiori, i suoli, di norma più fertili, favoriscono la presenza di funghi e quindi la mortalità delle piante.

Nel corso dei secoli le genti delle Alpi valdostane hanno utilizzato il genepì come diffuso metodo terapeutico per molte patologie infiammatorie e digestive e si usava anche bere l'infuso in acqua o latte, per le proprietà toniche, digestive, antisettiche, sudorifere ed espettoranti. Intorno alla fine del 1800, inizi del 1900, cominciarono a diffondersi gli opifici di trasformazione dell'erba in liquore, utilizzando i metodi tradizionali di macerazione, conosciuti ed applicati da tempo immemorabile dagli abitanti delle alte valli valdostane.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali*

La raccolta di piante spontanee deve avvenire attenendosi alle relative disposizioni contenute nelle normative regionali (Legge Regionale 7 dicembre 2009, n. 45 - Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina) e con modalità di tracciabilità che garantiscono l'origine delle piante.

A fianco della denominazione in italiano è possibile utilizzare anche la denominazione francese «Génépi de la Vallée d'Aoste», da utilizzarsi, contemporaneamente o alternativamente in forza dell'art. 38 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta che prevede la parificazione della lingua francese a quella italiana.

g) *Nome e indirizzo del richiedente*

Istituto Tutela Grappa della Valle d'Aosta. Zona Industriale, 12 - 11020 Saint-Marcel Aosta.

15A01147

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Dynamic Service Group - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Brescia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 18 ottobre 2011, n. 569/2011, con il quale la società cooperativa «Dynamic Service Group - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Brescia è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mariachiara Fornasari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° novembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2013 n. 214/2013, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Stefano Massarotto, in sostituzione dell'avv. Mariachiara Fornasari;

Vista la nota del 24 maggio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Romina Savoldelli, nata a Clusone (BG) il 14 maggio 1976, ivi domiciliata in via Romelli Gervasoni, n. 4, in sostituzione del dott. Stefano Massarotto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01087

DECRETO 27 novembre 2014.

Revoca e contestuale sostituzione del commissario liquidatore della «Futuro Verde società cooperativa», in Pozzilli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009, n. 265/2009 con il quale la società cooperativa «Futuro Verde Società cooperativa», con sede in Pozzilli (IS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vincenzo Di Salvo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 5 settembre 2013, ai sensi dell'art. 37 legge fall.;

Visto che con la nota suddetta del 5 settembre 2013, ai sensi dell'art.7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Vincenzo Di Salvo ed la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 legge fall.;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Di Salvo, già nominato commissario liquidatore della società «Futuro Verde Società cooperativa», con sede in Pozzilli (IS), con decreto ministeriale 10 novembre 2009 n. 265/2009, ai sensi dell'art. 37 legge fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dotto Antonio Digati, nato a Udine il 15 agosto 1966, domiciliato in Termoli (CB), in viale Sandro Pertini, n. 1, in sostituzione del dott. Vincenzo Di Salvo, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01088

DECRETO 27 novembre 2014.

Revoca e contestuale sostituzione del commissario liquidatore della «Cantina sociale Conca D'Oro - Soc. coop. a r.l.», in Crispiano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1995, con il quale la società cooperativa «Cantina Sociale Conca D'Oro - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Crispiano (TA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Federico Monicelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 17 settembre 2014, ai sensi dell'art. 37 l. fall.;

Visto che con la nota suddetta del 17 settembre 2014, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Federico Monicelli ed la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Federico Monicelli, già nominato commissario liquidatore della società «Cantina Sociale Conca D'Oro - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Crispiano (TA), con decreto ministeriale 14 gennaio 1995 ai sensi dell'art. 37 1. fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Pasquale Caso, nato ad Altamura il 2 agosto 1952 ed ivi domiciliato in via G. Giusti, n. 16, in sostituzione dell'avv. Federico Monicelli, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01091

DECRETO 12 dicembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Torre Saracena società cooperativa a r.l.», in Villapiana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 14 giugno 2012 n. 347, con il quale la società cooperativa «Torre Saracena Società Cooperativa a r.l.», con sede in Villapiana (CS) (c.f. 01624830780), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Valentina Bozzelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota dell'8 agosto 2014, pervenuta in data 3 settembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitole;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il rag. Giuseppe Tavano, nato a Polia (VV) il 20 luglio 1944 e domiciliato in Catanzaro, via Spasari - Galleria Mancuso, scala B, in sostituzione dell'avv. Valentina Bozzelli, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01106

DECRETO 24 dicembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Asinalonga società cooperativa sociale», in Sinalunga.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2014 n. 294, con il quale la società «Asinalonga Società cooperativa sociale», con sede in Sinalunga (SI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Tiziana Maccione ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 9 settembre 2014 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dotto Roberto Italiani, nato a Sarzana (SP) il 24 settembre 1960 e domiciliato in Carrara (MS), via Fiaschi n. 71 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Tiziana Maccione, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01086

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 febbraio 2015.

Ulteriori interventi di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure, Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia, nonché il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014. (Ordinanza n. 224).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, con cui lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia, è stato esteso al territorio dei comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia, nei limiti delle risorse ivi stanziate;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia.»;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 216 del 30 dicembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014.»;

Vista la richiesta del 21 gennaio 2015 del Direttore del Dipartimento ambiente della regione Liguria - Commissario delegato;

Vista la nota del 4 febbraio 2015 con cui il Direttore del Dipartimento ambiente della regione Liguria - Commissario delegato, nel trasmettere il parere reso dal Direttore generale dell'ISPRA in data 9 gennaio 2015, chiede di modificare il comma 2 dell' art. 11 delle ordinanze n. 203 e n. 216 del 2014;

Ravvisata la necessità di porre in essere ulteriori interventi urgenti finalizzati a concludere celermente la fase di prima emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori interessati dall'evento in questione;

Tenuto conto, altresì, che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 10 febbraio 2015;

Dispone:

Art. 1.

Materiali vegetali

1. Il comma 2 dell'art. 11 delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014 è così sostituito: «2. I materiali vegetali di cui al comma 1, sono assimilati ai materiali di cui all'art. 185 comma 1 lett. *f)*, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni in deroga all'art. 184 comma 2 lett. *d)* del medesimo decreto limitatamente all'ambito di applicazione della presente ordinanza. I suddetti materiali, in quanto non rifiuti in deroga all'art. 182 comma 6-*bis* del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni potranno essere bruciati in quantitativi giornalieri superiori ai tre metri steri, previo parere dell'ARPAL, che si esprime sulla tipologia dei materiali ammissibili a combustione e sulla destinazione dei residui stessi.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2015

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

15A01133

ORDINANZA 11 febbraio 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 225).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012,

n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2014/497/UE relativa alla misure volte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana» con il quale sono stati disciplinate le attività da porre in essere;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) in considerazione dell'esigenza di disporre di poteri straordinari per attuare le misure di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di disporre la più tempestiva attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Considerato che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, lett. *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'adozione di un'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia, il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la regione Puglia è nominato Commissario delegato.

2. L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia è nominata Soggetto attuatore del Commissario delegato.

3. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi del Corpo forestale dello Stato nonché, anche in qualità di soggetti attuatori, della regione Puglia, del Servizio fitosanitario regionale, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità. Il Commissario delegato assicura una costante informativa al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla regione Puglia in ordine alle attività poste in essere in attuazione della presente ordinanza per le conseguenti informazioni che le predette Amministrazioni hanno la responsabilità di fornire alla Commissione UE.

4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano per la più celere attuazione delle misure di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, previa istruttoria del Comitato di monitoraggio di cui al comma 6, relativamente agli aspetti connessi con la localizzazione degli interventi da porre in essere, l'elenco degli stessi, con relativo cronoprogramma, nonché la stima dei costi relativi.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, limitatamente al cronoprogramma delle attività ed alla relativa stima dei costi, nei limiti delle risorse di cui all'art. 4 e con le modalità di cui al comma 4, nonché per le eventuali ulteriori misure fitosanitarie individuate con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto ministeriale del 26 settembre 2014 sopra citato.

6. Il Dipartimento della protezione civile istituisce un Comitato di monitoraggio delle attività poste in essere dal Commissario delegato, assicurando ogni opportuno raccordo con il comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 settembre 2014. Il predetto Comitato di monitoraggio è composto da sette membri di cui tre designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra i quali uno con funzioni di presidente, due designati dal Dipartimento della protezione civile e due dalla Regione Puglia.

7. Per la partecipazione al Comitato di cui al comma 6 non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

8 Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi delle spese di missione sostenute dai componenti del Comitato di cui al comma 6 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui al comma 4 sono quantificate le somme necessarie.

Art. 2.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 3.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, a partire dalla data di adozione della medesima, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di trenta unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, sono quantificate le somme necessarie nonché le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari, entro i limiti di cui al comma 1.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede:

a. quanto ad euro 5.000.000,00, come disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b. quanto ad euro 2.630.000,00, a valere sul bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui euro 1.315.215,00 già trasferiti con decreto ministeriale n. 28061 del 5 dicembre 2014 all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia;

c. quanto ad euro 3.980.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 111034 del bilancio regionale della regione Puglia, esercizio 2014, di cui 3.473.304,00 già trasferiti all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia;

d. quanto ad euro 2.000.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 111034 del bilancio regionale della regione Puglia, esercizio 2015.

2. Per l'impiego delle risorse di cui al comma 1, ad esclusione di quelle di cui alle lettere *b)* e *c)* già nella disponibilità dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, è tenuta ad utilizzare le risorse di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* già nella propria disponibilità, secondo le direttive impartite dal Commissario delegato.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la regione Puglia sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, anche di derivazione comunitaria.

5. Con successive ordinanze sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 4 ed il relativo ammontare.

6. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Attività economiche e produttive

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede all'attività di raccolta, controllo, omogeneizzazione dei dati nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 6.

3. L'attività di ricognizione di cui al comma 1 comprende:

a) la determinazione dei giorni di sospensione dell'attività derivante dagli accadimenti di cui in premessa;

b) il prezzo di acquisto di piante colpite dal batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

c) la verifica dell'eventuale concessione di contributi nei due anni precedenti per la valutazione della disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa in regime *de minimis*;

d) la quantificazione del danno economico conseguente alla sospensione dell'attività, espresso in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno finanziario 2012 e/o 2013 ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attività produttiva, dalle pertinenti scritture contabili.

Art. 6.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione Puglia la relazione contenente la ricognizione dei danni.

3. Le attività di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro dei danni subiti ed, in ogni caso, eventuali contributi potranno essere riconosciuti nel limite delle risorse di cui all'art. 4.

Art. 7.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione Puglia, una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza e i relativi costi sostenuti, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2015

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».

15A01132

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 gennaio 2015.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Privigen» approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 56/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce

procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 novembre 2014 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre al 31 ottobre 2014 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11 dicembre 2014;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

PRIVIGEN

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 gennaio 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni

PRIVIGEN

Codice ATC - Principio Attivo: J06BA02 - Immunoglobuline, umane normali, per somministrazione endovenosa

Titolare: CSL BEHRING GMBH

GUUE 28/11/2014

Indicazioni terapeutiche

Terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni) per:

• Sindromi da immunodeficienza primaria (PID) con alterata produzione di anticorpi (vedere paragrafo 4.4).

• Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica che non hanno risposto alla profilassi antibiotica.

• Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo in fase di plateau che non hanno risposto all'immunizzazione pneumococcica.

• Ipogammaglobulinemia in pazienti che sono stati sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (haematopoietic stem cell transplantation, HSCT).

• AIDS congenito con infezioni batteriche ricorrenti.

Immunomodulazione in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni) per:
• Trombocitopenia immune primaria (ITP) in pazienti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici, per il ripristino della conta piastrinica.

• Sindrome di Guillain-Barré.

• Morbo di Kawasaki.

• Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP). Esistono solo esperienze limitate sull'uso delle immunoglobuline endovenose nei bambini con CIDP.

Modo di somministrazione

La terapia sostitutiva deve essere iniziata e monitorata sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'immunodeficienza.

Per uso endovenoso.

Nei pazienti con PID che hanno tollerato bene l'infusione alla velocità di 4,8 ml/kg/p.c./h, la velocità può essere ulteriormente aumentata gradualmente fino a un massimo di 7,2 ml/kg/p.c./h.

Se si desidera una diluizione prima dell'infusione, Privigen può essere diluito con una soluzione di glucosio al 5% fino a una concentrazione finale di 50 mg/ml (5%). Per le istruzioni, vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Confezioni autorizzate:

EU/1/08/446/007 AIC: 039712070/E in base 10 (15VXB6) in base 32

100 MG/ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO - FLACONCINO (VETRO) 400 ML - 1 FLACONCINO

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (*Risk Management Plan,* RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Un RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Se la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento di un RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione: Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP)

15A01059

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2015.

Rettifica delle delibere nn. 588, 589, 590 e 591 dell'11 dicembre 2014 recanti «Autorizzazioni generali». (Provvedimento n. 46).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Viste le deliberazioni n. 588, 589, 590 e 591 dell'11 dicembre 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 301 del 30 dicembre 2014, recanti, rispettivamente, "Autorizzazione n. 6/2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati"; "Autorizzazione n. 7/2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici"; "Autorizzazione n. 8/2014 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici"; "Autorizzazione n. 9/2014 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica";

Visto che si è ritenuto opportuno determinare in ventiquattro mesi l'efficacia temporale delle predette autorizzazioni generali, individuando alla data del 31 dicembre 2016 il termine ultimo di validità, come riportato nella parte finale del testo delle menzionate autorizzazioni, fatte salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia;

Visto che il preambolo delle citate autorizzazioni generali, per mero errore materiale, individua invece un periodo di validità di dodici mesi e che tale riferimento temporale va opportunamente coordinato con la data di conclusione dell'efficacia stabilita;

Ritenuto pertanto necessario apportare, limitatamente a tale punto, le correzioni di cui ai predetti termini nelle richiamate autorizzazioni generali;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso, il Garante:

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nelle citate deliberazioni n. 588, 589, 590 e 591 dell'11 dicembre 2014, prevedendo che nel preambolo delle rispettive autorizzazioni generali le parole: "…per il periodo di dodici mesi…" si debbano intendere correttamente sostituite dalle parole: "…per il periodo di ventiquattro mesi…".

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2015

Il presidente e relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

15A01158

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 14 gennaio 2015, n. **164**.

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2015.

Al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Roma

A tutti gli Uffici Territoriali del Governo – Prefetture - Loro sedi

Alle Amministrazioni Regionali - Loro sedi

Alla Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano - Bolzano

Alla Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento - Trento

Alle Amministrazioni Provinciali - Loro sedi

Alle Amministrazioni Comunali - Loro sedi

All'ANAS - Direzione Generale Tecnica - Ispett. 2 - Uff. 4' - Via Monzambano, 10 - Roma

Ai Compartimenti Viabilità – ANAS - Loro sedi

Ai Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche - Loro sedi

Alle Direzioni generali Territoriali - Loro sedi

Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica) - Via Solferino, 32 - Roma

Alla F.M.I (Federazione Motociclistica Italiana) - Viale Tiziano, 70 - Roma

1. PREMESSE

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- dalle Regioni per le strade regionali;
- dalle Province per le strade provinciali;
- dai Comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le Regioni, le Province e i Comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle Prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

- delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;
- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni;
- delle Province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;
- dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più Regioni o più Province e Comuni di Regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione in cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del nuovo codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana).

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del nuovo codice della strada, di competenza delle Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato nuovo codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore a 200 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 Km/h, purchè non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada, in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del nuovo codice della strada e quelle di seguito richiamate.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche la fine di verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. PROGRAMMA-PROCEDURE

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli Enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

La Direzione Generale per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara;

d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e *D)* del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 559 del 23 dicembre 2014;

f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del Comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione Generale per la sicurezza stradale non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze la cui documentazione risulti incompleta, ancorché presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'Ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione Generale.

Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'Ente o degli Enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è chiarita la corretta interpretazione del termine "velocità media" nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'Ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'Ente competente al rilascio.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione,

gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2015. Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione Generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato *B)*.

Il programma dettagliato nell'allegato A è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 14 gennaio 2015

Il Vice Ministro: NENCINI

Registrata alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, foglio n. 692

ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2015
CHE SI SONO GIÀ SVOLTE NEL 2014

Con nota n. 6108, in data 11 dicembre 2014, la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota n. 11455, in data 9 dicembre 2014, la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2015 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell' anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2014 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

- elenco n. 1:

  gare auto confermate;

- elenco n. 2:

  gare moto confermate.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del nuovo codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-*bis* all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Elenco 1

GARE AUTO CONFERMATE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
FEBBRAIO	1	SPORT & JOY A.S.D.	2° RONDE TERRA DEL FRIULI	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	8	A.S.D. SPORT INFINITY	2° RONDE DELLA VAL MERULA	SV	LIGURIA
	22	A.S.D. AUSONIA CORSE PROMOSPORT	3 RONDE VALLI ARNARESI	FR	LAZIO
	22	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA S.R.L.	34° RALLY DEL CARNEVALE	LU	TOSCANA
MARZO	1	A.S.D. RIVIERA RALLY 2.0	14° RALLY RIVIERA LIGURE - MEMORIAL DANIELE CIANCI	SV	LIGURIA
	15	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	RONDE COLLI DEL MONFERRATO E DEL MOSCATO	AT	PIEMONTE
	15	A.S.D. LAGHI	24° RALLY INTERNAZIONALE DEI LAGHI	VA	LOMBARDIA
	15	DELTA SPORT A.S.D.	2° RALLY STORICO CITTA' DI ADRIA	RO	VENETO
	22	ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	38° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO	LU	TOSCANA
	22	A.S.D. RALLY TEAM EVENTI	10° RALLY RONDE DEL CANAVESE	TO	PIEMONTE
	22	ROMBO TEAM	16° MAXISLALOM DI MASSA LUBRENSE	NA	CAMPANIA
	29	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	39° RALLY 1000 MIGLIA	BS	LOMBARDIA
	29	A.S.D. NEW TURBOMARK TEAM	2° RALLY 2 LAGHI	NO	PIEMONTE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MARZO	29	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	14^ BOLOGNA - SAN LUCA	BO	EMILIA ROMAGNA
	29	A.S.D. RIVIERA RALLY 2.0	9° RALLY STORICO RIVIERA LIGURE	SV	LIGURIA
	29	RALLY CLUB VALPANTENA	5° LESSINIASPORT	VR	VENETO
APRILE	6	SPORT FAVALE 07	7° SLALOM CICAGNA - ORERO	GE	LIGURIA
	12	AUTOMOBILE CLUB SANREMO	57° RALLYE SANREMO - 30° STORICO	IM	LIGURIA
	12	A.S.D. SCUDERIA LIVORNO RALLY	7^ LIBURNA RONDE TERRA	PI	TOSCANA
	12	AC BERGAMO	4° RALLY DEL SEBINO	BG	LOMBARDIA
	12	SCUDERIA PILOTI SALENTINI / CASARANO RALLY TEAM	22° RALLY CITTA' DI CASARANO	LE	PUGLIA
	12	CIRCOLO AUTOSTORICHE PAOLO PIANTINI A.S.D.	XXIX° CAMUCIA CORTONA	AR	TOSCANA
	19	A.S.D. VALPOLICELLA MOTOR SPORT	RALLY STORICO 500 MINUTI	VR	VENETO
	19	AC LIVORNO	4° RALLY ELBA- 2° RALLY ELBA INTERNAZIONALE	LI	TOSCANA
	19	SCUDERIA CAR RACING	13° BENACUS RALLY - TROFEO CITTÀ DI BARDOLINO	VR	VENETO
	19	AUTOMOBILE CLUB DI TRAPANI	57° MONTE ERICE	TP	SICILIA
	19	A.S.D. AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE	6° SLALOM SOMANO - BOSSOLASCO	CN	PIEMONTE
	26	A.S. ALTOMONFERRATO-CLUB DELLA RUGGINE-ONLUS	41° RALLY COPPA D'ORO	AL	PIEMONTE
	26	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA	61^ COPPA NISSENA - 61° NISSENA STORICO	CL	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	1	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	33° MIGNANEGO - GIOVI	GE	LIGURIA
	3	PRS GROUP S.R.L.	22° RALLY ADRIATICO	AN	MARCHE
	3	A.S.D. JOLLY RACING TEAM	31° RALLY DELLA VALDINIEVOLE	PT	TOSCANA
	3	A.S.D. RALLY CLUB MILLESIMO	34° RALLY VALLI DEL BORMIDA	SV	LIGURIA
	3	AC MESSINA / CLUB CUNICO	20° SLALOM TORREGROTTA - ROCCAVALDINA	ME	SICILIA
	10	A.S.D. NEW TURBOMARK TEAM	2° CAMUNIA RALLYDAY	BS	LOMBARDIA
	10	A.S.D. GREAT EVENTS SARDINIA	2° RALLY COSTA SMERALDA VINTAGE	OT	SARDEGNA
	10	LA CASTELLANA A.S.D.	43° CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA ORVIETO	TR	UMBRIA
	17	RALLY & PROMOTION S.S.D.R.L.	3° RALLY DAY ALTA VALTIDONE	PC	EMILIA ROMAGNA
	17	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA SRL	33° RALLY DI CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
	17	AC LECCE	48° RALLY DEL SALENTO	LE	PUGLIA
	17	ACI PROMUOVE S.R.L.	SCARPERIA GIOGO	FI	TOSCANA
	17	A.S.D. AUTO SPORT PROMOTION	MEMORIAL CONRERO 2015	TO	PIEMONTE
	17	SCUDERIA FRIULI ACU A.S.D.	46° VERZEGNIS/SELLA CHIANZUTAN	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	24	A.S.TRE CIME PROMOTOR	30° RALLY BELLUNESE	BL	VENETO
	24	AC PALERMO	99 TARGA FLORIO - HISTORIC RALLY 2015	PA	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	24	MORANO MOTORSPORT A.S.D.	5° SALITA MORANO CAMPOTENESE	CS	CALABRIA
	24	AC CAMPOBASSO	23° SLALOM CITTA' DI CAMPOBASSO MEMORIAL BATTISTINI	CB	MOLISE
	24	A.S.D. RALLY TEAM EVENTI	30° RALLY CITTÀ DI TORINO	TO	PIEMONTE
	31	ABETI RACING	33° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE	PT	TOSCANA
	31	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	RALLY NAZIONALE DEL TARO 2015 - 22° RALLY INTERNAZIONALE	PR	EMILIA ROMAGNA
	31	COMUNE DI PICO	37° RALLY DI PICO	FR	LAZIO
	31	AC MACERATA	25° TROFEO SCARFIOTTI "SARNANO SASSOTETTO" - 8° TROFEO AUTO STORICHE	MC	MARCHE
	31	C.O. VALENZA MOTORI	2° SLALOM LUINO - MONTEGRINO	VA	LOMBARDIA
GIUGNO	7	A.S.D. LANTERNARALLY	31° RALLY DELLA LANTERNA	GE	LIGURIA
	7	AC SONDRIO	59^ COPPA VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	7	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	30° BOLOGNA - RATICOSA	BO	EMILIA ROMAGNA
	7	SCUDERIA TRICOLORE A.S.D.	MODENA CENTO ORE CLASSIC	RE	EMILIA ROMAGNA
	14	SOC. SPORT. DIL. P.S.A.	51° RALLY VALLI OSSOLANE	VB	PIEMONTE
	14	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	RALLY ITALIA SARDEGNA 2015	CA	SARDEGNA
	14	A.S.D. EGNATHIA	58° COPPA SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	14	SUPERGARA S.R.L.	48° SUSA MONCENISIO	TO	PIEMONTE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	21	SCUDERIA LAGONE CORSE	37° RALLY ALTA VAL DI CECINA	PI	TOSCANA
	21	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI A.S.D.-ASA 2C 1971 A.S.D.	7°RALLY PROV. CASERTA TR. CELLOLE SESSA A. ROCCAM.	CE	CAMPANIA
	21	AUTOMOBILE CLUB VITERBO	19° LAGO MONTEFIASCONE	VT	LAZIO
	21	AUTOMOBILE CLUB COSENZA	XXXVII° COPPA SILA	CS	CALABRIA
	21	RACING TEAM QUERCIA	22° SLALOM BAITONI - BONDONE "LAGO D'IDRO"	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	21	ROMBO TEAM	30° MAXISLALOM SALERNO - CROCE DI CAVA	SA	CAMPANIA
	21	A.D.S. VEGLIO 4 X 4	5° RALLY LANA STORICO	BI	PIEMONTE
	28	A.S.D. 991 RACING	14° MOSCATO RALLY - RALLY DELLE LANGHE	CN	PIEMONTE
	28	PROSEVENT S.R.L.	36° RALLY CITTÀ DI MODENA - 2° HISTORIC	MO	EMILIA ROMAGNA
	28	A.S.D. SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE	13 RALLY DI CALTANISSETTA	CL	SICILIA
	28	AC PALERMO	CRONOSCALATA TERMINI CACCAMO	PA	SICILIA
	28	BASSANO RALLY RACING	10° RALLY STORICO CITTA' DI BASSANO	VI	VENETO
	28	GRUPPO SPORTIVO DILETT. AC ASCOLI PICENO	54° COPPA PAOLINO TEODORI	AP	MARCHE
	28	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	3° SLALOM ASPETTANDO LA PONTE CORACE - TIRIOLO	CZ	CALABRIA
LUGLIO	5	SCUDERIA CAR RACING	7° DRIVER RALLY SHOW	VR	VENETO
	5	SCUDERIA TRENTINA	65° TRENTO BONDONE - TRENTO BONDONE STORICHE	TN	TRENTINO ALTO ADIGE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	5	TEAM PALIKE' A.S.D.	7° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELBUONO	PA	SICILIA
	12	COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI	7° RALLY VALLI DEL GIAROLO	AL	PIEMONTE
	12	AC CREMONA	16° CIRCUITO DI CREMONA - 16° HISTORIC	CR	LOMBARDIA
	12	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	43° RALLY DI SAN MARINO - SAN MARINO HISTORIC	PS	MARCHE
	12	A. S. RANDOM TEAM	30° RALLY CITTA' DI CECCANO - MEMORIAL VINCENZA BA	FR	LAZIO
	12	AUTOMOBILE CLUB TORINO	34° CESANA SESTRIERE	TO	PIEMONTE
	12	SCUDERIA COSENZA CORSE	IX° SALITA CELLARA - COLLE D'ASCIONE	CS	CALABRIA
	12	A.S.D. AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE	2° SLALOM BUBBIO - CASSINASCO	AT	PIEMONTE
	12	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA S.R.L.	50° RALLY COPPA CITTA' DI LUCCA	LU	TOSCANA
	19	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	RALLY NAZIONALE CASENTINO - 35° RALLY INTERNAZIONALE	AR	TOSCANA
	19	AC RIETI	53° RIETI TERMINILLO - 51° COPPA BRUNO CAROTTI	RI	LAZIO
	19	SPORT FAVALE 07	8° SLALOM FAVALE - CASTELLO	GE	LIGURIA
	26	MOTORSPORT MONCALVO	27° RALLY TARTUFO	AT	PIEMONTE
	26	SPORT & JOY A.S.D.	8° RALLY DI MAJANO	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	26	AUTOMOBILE CLUB VERONA	10° RALLY DUE VALLI HISTORIC	VR	VENETO
	26	A.S.D. PRO SPINO TEAM	43° CRONOSCALATA PIEVE S. STEFANO - PASSO DELLO SPINO	AR	TOSCANA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	26	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA S.R.L.	3° RALLY DEI COLLI DI LUNI	SP	LIGURIA
AGOSTO	2	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	5° RONDE AC BRESCIA	BS	LOMBARDIA
	2	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	15° RALLY BIANCO AZZURRO	PU	MARCHE
	2	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI A.S.D.-ASA 2C 1971 A.S.D.	8° RONDE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)	FR	LAZIO
	2	A.S. TRE CIME PROMOTOR	41° ALPE DEL NEVEGAL - 41° NEVEGAL STORICO	BL	VENETO
	9	A.S.D. AUTO SPORT PROMOTION	2° RONDE D'ESTATE	TO	PIEMONTE
	9	TOP COMPETITION	12° RALLY DEL TIRRENO	ME	SICILIA
	9	A.S.D. SVOLTE DI POPOLI	53° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	PE	ABRUZZO
	9	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI A.S.D.-ASA 2C 1971 A.S.D.	12° SLALOM CITTA' DI SANTOPADRE	FR	LAZIO
	9	AC PORDENONE	29° RALLY PIANCAVALLO - RALLY STORICO 2015	SI	TOSCANA
	23	SCORZÈ CORSE A.S.D.	12° RALLY CITTA' DI SCORZE' - MEMORIAL W. BERTON	VE	VENETO
	23	ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	7° RALLY 12 ORE IL CIOCCO RALLY DAY	LU	TOSCANA
	23	COMITATO EUGUBINO CORSE AUT.	50° TROFEO LUIGI FAGIOLI - 50° TROFEO AUTO STORICHE	PG	UMBRIA
	30	VAL SENAGRA CORSE RALLY & RACING A.S.D.	3° BA...RELLI RONDE	CO	LOMBARDIA
	30	A.S.D. LANTERNARALLY	10^ RONDE DELLA VAL D'AVETO	GE	LIGURIA
	30	SCUDERIA FRIULI ACU A.S.D.	51° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - 20° ALPI ORIENTALI HISTORIC	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
AGOSTO	30	ASS. ABETI RACING	XXI° LIMABETONE STORICA - TROFEO FABIO DANTI	PT	TOSCANA
	30	A.S.D. AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE	2° SLALOM CITTA' DI VERONA	VR	VENETO
SETTEMBRE	6	TEAM PALIKE' A.S.D.	2° RALLY DAY MONTI NEBRODI	ME	SICILIA
	6	SPORT RALLY TEAM A.S.D.	21° RALLY VALLI CUNEESI - 2° RALLY NAZIONALE PIETRA DI BAGNOLO	CN	PIEMONTE
	6	REGGELLO MOTOR SPORT A.S.D.	8° RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO	FI	TOSCANA
	6	SPORT RACING TEAM LAMEZIA MOTORS	17° CRONOSCALATA DEL REVENTINO	CZ	CALABRIA
	6	A.S. KINISIA KARTING KLUB	13° SLALOM DELL'AGRO ERICINO	TP	SICILIA
	13	SAN MARTINO CORSE	35° RALLYE INTERNAZIONALE SAN MARTINO DI CASTROZZA - 6° HISTORIC	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	13	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	45° TROFEO VALLECAMONICA	BS	LOMBARDIA
	13	SUPERGARA S.R.L.	43° GARESSIO - SAN BERNARDO	CN	PIEMONTE
	13	ASS. BASILICATA MOTORSPORT	3° COPPA DEI TRULLI MONOPOLI	BA	PUGLIA
	13	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	3° SLALOM CITTA' DI AMATO	CZ	CALABRIA
	20	A.S.D. RALLY TEAM EVENTI	42° RALLY TEAM '971	TO	PIEMONTE
	20	AC BERGAMO	32° RALLY PREALPI OROBICHE	BG	LOMBARDIA
	20	AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE	XXXIII° PEDAVENA CROCE D'AUNE - XXXIII° PEDAVENA AUTO STORICHE	BL	VENETO
	20	AC LIVORNO	XXVII° RALLY ELBA STORICO	LI	TOSCANA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
SETTEMBRE	20	TEAM PALIKE' A.S.D.	58° SALITA DEI MONTI IBLEI - 58° COPPA AUTOSTORICHE	RG	SICILIA
	26	BASSANO RALLY RACING	32° RALLY CITTA' DI BASSANO	VI	VENETO
	27	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA S.R.L.	21° RALLY CITTA' DI CAMAIORE - RALLY DELLA RIVIERA	LU	TOSCANA
	27	CHIANTICUP RACING	36° COPPA DEL CHIANTI CLASSICO	SI	TOSCANA
	27	A.S.D. POVIL RACE SPORT	8° SLALOM CITTA' DI BOLCA	VR	VENETO
OTTOBRE	4	COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI	4° JOLLY RALLY	AO	VALLE D'AOSTA
	4	SCUDERIA COSENZA CORSE	XX CRONOSCALATA LUZZI - SAMBUCINA	CS	CALABRIA
	11	AUTOMOBILE CLUB VERONA	33° RALLY DUE VALLI	PT	TOSCANA
	11	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	36° RALLY CITTÀ DI PISTOIA	CO	LOMBARDIA
	11	RED WHITE CIVIDALE	38° CIVIDALE CASTELMONTE - 38° CIVIDALE AUTO STORICHE	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	11	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	17° CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO	CT	SICILIA
	11	SCUDERIA PESCARA CORSE	XV° AUTOSLALOM CITTA' DI GRECCIO	RI	LAZIO
	18	AC COMO	34° RALLY TROFEO ACI COMO	FG	PUGLIA
	18	A.S.D. PILOTI SIPONTINI	5° RALLY PORTA DEL GARGANO	RE	EMILIA ROMAGNA
	18	GRASSANO RALLY TEAM	2° RALLY DAY COLLINE MATILDICHE	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
	18	AC PALERMO	CRONOSCALATA DEL SANTUARIO DI GIBILMANNA	PA	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	25	A.S.D. GREAT EVENTS SARDINIA	34° RALLY COSTA SMERALDA SARDEGNA	VR	VENETO
NOVEMBRE	1	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA S.R.L.	7° RONDE DELLA VAL D'ORCIA	OT	SARDEGNA
	1	A.S.D. LANTERNARALLY	12° RALLY DELLE VALLI GENOVESI	GE	LIGURIA
	8	SOC. SPORT. DIL. P.S.A.	6° RONDE GOMITOLO DI LANA	BI	PIEMONTE
	8	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	6° RONDE DEL MONTE CAIO	PR	EMILIA ROMAGNA
	8	SCUDERIA PALLADIO	6° RONDE CITTA' DEL PALLADIO	VI	VENETO
	8	A.S.D. AUSONIA CORSE PROMOSPORT	2 RALLY DAY MURA POLIGONALI FERENTINO	FR	LAZIO
	8	AC LIVORNO	2° COPPA LIBURNA RONDE ASFALTO	LI	TOSCANA
	15	RALLY CLUB VALPANTENA	13° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA	VR	VENETO
	22	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	3 RALLY I COLLI DEL GRIGNOLINO	AT	PIEMONTE
	22	PROMOGIP S.R.L.	7°RONDE DI POMARANCE	PI	TOSCANA
	22	PRS GROUP S.R.L.	8^ RONDE BALCONE DELLE MARCHE	MC	MARCHE
	29	GIESSE PROMOTION A.S.D.	11° RONDE CITTÀ DEI MILLE	BG	LOMBARDIA
DICEMBRE	6	VALDELSA CORSE A.S.D.	2 RALLY DAY DELLA FETTUNTA	FI	TOSCANA
	13	PREALPI MASTER SHOW A.S.D.	17° PREALPI MASTER SHOW 11° RONDE PREALPI TREVIGIANE	TV	VENETO
	20	A.S.D. SPERLONGA RACING	7° RONDE CITTA' DI SPERLONGA	LT	LAZIO

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
DICEMBRE	20	ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	24° RALLY IL CIOCCHETTO	LU	TOSCANA

Elenco 2

GARE MOTO CONFERMATE					
MESE	**DATA**	**ORGANIZZATORE**	**GARA**	**PRV**	**REGIONE**
GIUGNO	21	SQUADRA CORSE BADALUCCO	CARPASIO - PRATI PIANI	IM	LIGURIA
AGOSTO	23	M.C. FRANCO MANCINI	POGGIO - VALLEFREDDA	FR	LAZIO
AGOSTO	30	MOTO CLUB SPOLETO	SPOLETO - FORCA DI CERRO	PG	UMBRIA

ALLEGATO *B*

GARE FUORI CALENDARIO

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da *a)* ad *f)*, e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

15A01163

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Medipha Sante».

Con la determinazione n. aRM - 24/2015 - 3335 del 2 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Medipha Sante l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LETROZOLO MEDIPHA SANTE

Confezione: 040590059

Descrizione: "2.5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: LETROZOLO MEDIPHA SANTE

Confezione: 040590046

Descrizione: "2.5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: LETROZOLO MEDIPHA SANTE

Confezione: 040590034

Descrizione: "2.5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: LETROZOLO MEDIPHA SANTE

Confezione: 040590022

Descrizione: "2.5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: LETROZOLO MEDIPHA SANTE

Confezione: 040590010

Descrizione: "2.5 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01060

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentina Actavis».

Con la determinazione n. aRM - 23/2015 - 2999 del 2 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Actavis Group PTC EHF l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GABAPENTINA ACTAVIS

Confezione: 036180014

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 50 capsule

Medicinale: GABAPENTINA ACTAVIS

Confezione: 036180026

Descrizione: "300 mg capsule rigide" 50 capsule

Medicinale: GABAPENTINA ACTAVIS

Confezione: 036180038

Descrizione: "400 mg capsule rigide" 30 capsule

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01061

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Edetato S.A.L.F.».

Con la determinazione n. aRM - 22/2015 - 141 del 2 febbraio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta S.A.L.F. SPA Laboratorio Farmacologico l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SODIO EDETATO S.A.L.F.

Confezione: 036915039

Descrizione: "2 g/ 10 ml concentrato per soluzione per infusione" 5 fiale 10 ml

Medicinale: SODIO EDETATO S.A.L.F.

Confezione: 036915015

Descrizione: "500 mg/ 5 ml concentrato per soluzione per infusione" 5 fiale 5 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01062

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remifentanil Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 21/2015 - 1392 del 28 gennaio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: REMIFENTANIL SANDOZ.

Confezione: 040708012.

Descrizione: «1mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro .

Medicinale: REMIFENTANIL SANDOZ.

Confezione: 040708024.

Descrizione: «1mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro.

Medicinale: REMIFENTANIL SANDOZ.

Confezione: 040708036.

Descrizione: «2mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Medicinale: REMIFENTANIL SANDOZ.

Confezione: 040708048.

Descrizione: « 2mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro.

Medicinale: REMIFENTANIL SANDOZ.

Confezione: 040708051.

Descrizione: «5mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Medicinale: REMIFENTANIL SANDOZ.

Confezione: 040708063.

Descrizione: «5mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01107

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fusidato di Sodio Isdin».

Con la determinazione n. aRM - 20/2015 - 3238 del 28 gennaio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Isdin S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FUSIDATO DI SODIO ISDIN.

Confezione: 041197031.

Descrizione: "2% unguento" - 1 tubo in AL da 30 g.

Medicinale: FUSIDATO DI SODIO ISDIN.

Confezione: 041197029.

Descrizione: "2% unguento" - 1 tubo in AL da 15 g.

Medicinale: FUSIDATO DI SODIO ISDIN.

Confezione: 041197017.

Descrizione: "2% unguento" - 1 tubo in AL da 10 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01108

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Hexal».

Con la determinazione n. aRM - 19/2015 - 776 del 23 gennaio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Hexal S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162119.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 50X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (confezione: ospedaliera).

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162107.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 500 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162095.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 100 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162083.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 30 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162071.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162069.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162057.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162044.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162032.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162020.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: ZOLPIDEM HEXAL.

Confezione: 038162018.

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" - 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A01109

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Mylan Generics».

Con la determinazione n. aSM - 12/2015 - 2322 del 6 febbraio 2015 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS.

Descrizione: "32 mg compresse" - 28 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 040969065.

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS.

Descrizione: "16 mg compresse" - 28 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 040969053.

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS.

Descrizione: "8 mg compresse" - 28 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 040969040.

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS.

Descrizione: "32 mg compresse" - 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040969038.

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS.

Descrizione: "16 mg compresse" - 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040969026.

Medicinale: CANDESARTAN MYLAN GENERICS.

Descrizione: "8 mg compresse" - 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040969014.

15A01110

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per le modifiche all'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.

In data 9 febbraio 2015 alle ore 15,00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini: ...Firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL ...Firmato

CISL ...Firmato

UIL ...Firmato

CGU-CISAL ...Firmato

CONFSAL ...Firmato

UGL ...Assente

CSE ...Firmato

USB ...Firmato

USAE ...Firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.

Art. 1.

Elettorato attivo e passivo

1. L'art. 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007, è sostituito dal seguente:

«1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).

3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa

5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.»

Art. 2.

Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati.

2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.

3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.

4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998.

5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 - Parte Prima - ACQ del 7 agosto 1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.

6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013.

Art. 3.

Durata e sostituzione nell'incarico

1. L'art. 7 (Durata e sostituzione nell'incarico) - Parte I - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.»

Art. 4.

Adempimenti

1. Il comma 3 dell'art. 12 Parte I dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.»

Art. 5.

Norme particolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla sottoscrizione definitiva del presente CCNQ, al fine di redigere un testo coordinato delle norme contenute nell'ACQ 7 agosto 1998 e nelle successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse quelle definite con la presente ipotesi di CCNQ.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano che costituisce caso di decadenza automatica di componente RSU la cessazione, per qualsiasi causa, del sottostante rapporto di lavoro o di servizio.

15A01085

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Adozione del progetto di piano P.A.I. per il territorio comunale di Lequile

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha adottato il Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Lequile (LE). Il Progetto di Piano e le relative Misure di Salvaguardia (N.T.A.) entreranno in vigore dall'ultima data di pubblicazione sui bollettini regionali delle regioni Puglia, Basilicata e Campania, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data comunicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it

Il Progetto di Piano stralcio di assetto idrogeologico, così come adottato, è consultabile presso il sito dell'Autorità e resterà depositato per la consultazione per giorni 30 nelle sedi delle regioni Puglia, Campania e Basilicata, oltre che nelle sedi provinciali di Bari, Brindisi, B.A.T., Foggia, Taranto, Lecce, Potenza e Avellino e nella sede comunale di Lequile. Nei successivi 45 giorni dalla data di scadenza del periodo di consultazione, sarà inoltre possibile produrre osservazioni tecniche da inoltrare all'Autorità di Bacino della Puglia, oltre che alla regione territorialmente competente, ovvero da annotare direttamente sul registro disponibile anche presso la sede comunale di Lequile.

15A01142

Adozione del progetto di piano P.A.I. per il territorio comunale di Alliste

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha adottato il Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Alliste (LE). Il Progetto di Piano e le relative Misure di Salvaguardia (N.T.A.) entreranno in vigore dall'ultima data di pubblicazione sui bollettini regionali delle regioni Puglia, Basilicata e Campania, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data comunicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it .

Il Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, così come adottato, è consultabile presso il sito dell'Autorità e resterà depositato per la consultazione per gg. 30 nelle sedi delle regioni Puglia, Campania e Basilicata, oltre che nelle sedi provinciali di Bari, Brindisi, B.A.T., Foggia, Taranto, Lecce, Potenza e Avellino e nella sede comunale di Alliste. Nei successivi 45 gg dalla data di scadenza del periodo di consultazione, sarà inoltre possibile produrre osservazioni tecniche da inoltrare all'Autorità di Bacino della Puglia, oltre che alla regione territorialmente competente, ovvero da annotare direttamente sul registro disponibile anche presso la sede comunale di Alliste.

15A01143

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 17/2014 adottata in data 29 ottobre 2014 dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Con ministeriale n. 36/0000201/MA004.A007/PIND-L-59 dell'8 gennaio 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 29 ottobre 2014, mediante la quale l'organo collegiale ha stabilito di applicare alla contribuzione a qualsiasi titolo dovuta all'Ente, il sistema dei versamenti unitari e della compensazione, attraverso l'utilizzo del modello F24, di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

15A01134

Approvazione della delibera n. 07/14 adottata in data 31 maggio 2014 dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.

Con ministeriale n. 36/0000197/MA004.A007/PSIC-L-57 dell'8 gennaio 2015, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 07/14 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 31 maggio 2014, concernente modifiche ed integrazioni all'art. 7, commi 2, 4 e 6 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, inserendo, nel novero delle modalità di pagamento dei contributi previdenziali da parte degli iscritti, anche il sistema dei versamenti unitari e della compensazione tramite il modello F24.

15A01135

Approvazione della delibera adottata in data 20 maggio 2014 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.

Con ministeriale n. 36/0000195/MA004.A007/PLUR-L-24 dell'8 gennaio 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 20 maggio 2014, mediante la quale l'organo collegiale ha stabilito di applicare alla contribuzione a qualsiasi titolo dovuta all'Ente, il sistema dei versamenti unitari e della compensazione, attraverso l'utilizzo del modello F24, di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

15A01136

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Carciofo Spinoso di Sardegna».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna" registrata con Reg. (UE) n. 94/2011 del 3 febbraio 2011.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede in corso Europa 33 - 07039 Valledoria (SS) e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14, della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Autonoma della Sardegna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P "Carciofo Spinoso di Sardegna" così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

Art. 1

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) "Carciofo Spinoso di Sardegna" è riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Caratteristiche del prodotto

Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" proviene da coltivazioni dell'ecotipo locale "Spinoso Sardo" riconducibili alla specie botanica "Cynara scolymus" e si caratterizza per le peculiarità morfologiche indicate di seguito:

Pianta poliennale rizomatosa di taglia media con inserzione del capolino principale ad un'altezza che varia dai 45 ai 70 cm, portamento assurgente, attitudine pollonifera elevata, produzione scalare;

Foglia di colore verde spinescente di dimensioni medie ed eterofillia elevata che si manifesta con la presenza di numerose foglie a lamina intera ed altre foglie lobate o più frequentemente pennatosette;

Capolino conico allungato, mediamente compatto, con altezza minima di 6 cm e diametro compreso tra 6 e 13 cm, brattee esterne di colore verde talvolta con ampie sfumature violetto-brunastre, grandi, allungate, ad apice appuntito terminante con una spina gialla; brattee interne di colore giallo paglierino con venature violette; peduncolo di lunghezza tra i 10 ed i 40 cm (come da deroga concessa con Reg. CE n. 1466/2003) e spessore medio tra 1 e 3,5 cm.

Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" DOP deve possedere le seguenti caratteristiche:

Fisiche:

forma: capolino conico allungato mediamente compatto;

colore: verde talvolta con ampie sfumature violetto brunastre;

presenza di spine di colore giallo nelle brattee;

struttura del gambo: parte interna poco fibrosa, tenera ed edibile;

parte edibile: non inferiore al 30 % del peso del capolino fresco.

Chimiche:

contenuto in carboidrati non inferiore a 2,5 g su 100 g di sostanza fresca;

contenuto in polifenoli non inferiore a 50 mg in 100 g di sostanza fresca;

sodio: non superiore a 0,125 g su 100 g di sostanza fresca.

Organolettiche:

profumo: intenso di cardo e floreale;

consistenza: alla base le brattee sono carnose e allo stesso tempo tenere e croccanti;

gusto: corposo con equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro per la presenza di derivati polifenolici e cinarina;

astringenza: la presenza dei tannini, componenti naturali del carciofo, è poco avvertita in quanto controbilanciata da sensazioni prevalenti di dolce, derivanti dalla presenza importante di carboidrati, tipica del "Carciofo Spinoso di Sardegna".

Il tradizionale consumo allo stato crudo del "Carciofo Spinoso di Sardegna", che riguarda oltreché il capolino anche il gambo, consente una maggiore valorizzazione dei principi nutrizionali in esso contenuti.

Può ottenere il riconoscimento D.O.P. solo il "Carciofo Spinoso di Sardegna" corrispondente alle categorie commerciali "Extra" e "I".

Art. 3

Zona di produzione

Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" deve essere coltivato e condizionato nelle zone di produzione che ricadono nei territori dei seguenti comuni:

Provincia di Cagliari: Assemini, Assemini Isola Amministrativa (I.A.), Barrali, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Donori, Elmas, Escolca (I.A.), Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Muravera, Nuraminis, Serdiana, Pimentel, Pula, Quartu Sant' Elena, Quartucciu, Samatzai, San Sperate, San Vito, Selarg*ius*, Selegas, Sestu, Sinnai (I.A), Ussana, Uta, Villanovafranca, Villaputzu, Villasim*ius*, Villasor, Villaspeciosa;

Provincia del Carbonia-Iglesias: Giba, Masainas, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Tratalias, Villaperuccio;

Provincia del Medio Campidano: Furtei, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Villacidro, Villamar;

Provincia di Oristano: Arborea, Baratili San Pietro, Bauladu, Bosa, Cabras, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Marrubiu, Milis, Mogoro, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Nicolò Arcidano, Santa Giusta, San Vero, Siamaggiore, Seneghe, Sennariolo, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Zeddiani, Zerfaliu;

Provincia di Nuoro: Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè;

Provincia dell'Ogliastra: Arzana (I.A,), Barisardo, Baunei, Cardedu, Girasole, Lanusei (I.A.), Loceri (I.A.), Lotzorai, Tertenia, Tortolì;

Provincia di Sassari: Alghero, Banari, Castelsardo, Florinas, Ittiri, Montresta, Olmedo, Ossi, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone, Porto Torres, Putifigari, Uri, Santa Maria Coghinas, Sassari, Usini, Sedini, Sennori, Sorso, Tissi;

Provincia della Olbia-Tempio: Badesi, Budoni, San Teodoro;

La suddetta area di produzione è quella in cui il "Carciofo Spinoso di Sardegna" risulta essere tradizionalmente coltivato. In questi territori si ritrovano contemporaneamente tutte le caratteristiche di vocazionalità pedoclimatica idonee alla coltivazione e si è sviluppato contestualmente tutto il patrimonio di esperienze, tradizioni e capacità tecnico - colturali che garantiscono la caratterizzazione del prodotto.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" DOP è coltivato in "pieno campo" secondo le tecniche di seguito indicate.

I terreni devono essere freschi, di medio impasto e ben drenati. La preparazione dei terreni inizia con la discissura e/o con l'aratura profonda.

La propagazione avviene mediante ovuli e/o carducci che devono appartenere a piante con le caratteristiche tipiche dell'ecotipo locale ed essere prelevati da carciofaie o dai piantonai e/o vivai derivanti da materiale proveniente dalle zone di produzione di cui all'art.3.

Gli organi di propagazione, in fase di quiescenza e/o pre-germogliati, vengono trapiantati tra la seconda metà di giugno ed i primi di agosto e consentono una produzione precoce nel periodo autunnale. Trapianti successivi, compresi tra agosto e settembre, consentono di ottenere produzioni più tardive, inverno-primavera. La densità d'impianto è compresa tra 0,6 e 1,2 piante per mq. La durata dell'impianto può essere annuale o poliennale.

Per la concimazione del terreno si utilizzano i seguenti elementi nutritivi secondo i seguenti quantitativi massimi:

azoto 230 kg/ha; la dose complessiva è frazionata in almeno 4 interventi (non si possono superare 70 unità/ha per intervento);

fosforo (espresso in P_2O_5) 120 kg /ha;

potassio (espresso in K_2O) 200 kg /ha;

Micro e macro elementi.

Inoltre, per assicurare un regolare sviluppo delle piante si interviene anche con il metodo della fertirrigazione.

Gli interventi irrigui, praticati dalla messa a dimora degli ovuli e/o carducci fino al manifestarsi di sufficienti precipitazioni, devono essere realizzati per aspersione e/o a goccia.

La difesa fitosanitaria deve essere realizzata seguendo i principi che regolano la difesa integrata, la difesa guidata e secondo il metodo di produzione biologica. Nelle colture poliennali, a fine ciclo di raccolta, deve essere fatta l'asportazione precoce dei residui organici della coltura. Non è ammesso l'uso di regolatori di crescita in campo.

La raccolta dei carciofi deve essere eseguita a mano tramite la recisione del gambo all'inserzione dei capolini di ordine successivo (può essere agevolata mediante l'utilizzo di carrelli muniti di nastri trasportatori) e deve avvenire prima dell'apertura delle brattee, ossia dal 1° settembre al 31 maggio.

La resa produttiva massima è di 10 capolini per pianta.

Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" deve essere condizionato in Sardegna nelle aree definite all'art. 3 del presente disciplinare.

Il condizionamento del "Carciofo Spinoso di Sardegna" consiste in una o più delle seguenti operazioni:

sgambatura: consiste nel sottoporre i carciofi al taglio totale o parziale del gambo. In caso di taglio parziale, la parte del gambo rimanente può essere ripulita dalla parte più esterna e legnosa;

eliminazione delle brattee: consiste nel rimuovere le brattee più esterne del capolino (1-2-3 file) al fine di garantire la pulizia del prodotto e la sua immediata fruibilità;

cimatura delle brattee: consiste nella eliminazione per taglio della parte apicale del carciofo. Il taglio dovrà essere effettuato ad un'altezza che garantisca l'eliminazione delle spine e la conservazione di tutta la parte edule del capolino;

porzionamento: taglio del capolino in due o più parti, utilizzabili per le tipologie di gamme commerciali;

conservazione: è consentito l'uso di sostanze previste dalle normative vigenti in grado di limitare il fenomeno di ossidazione del capolino.

Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" deve essere confezionato nelle aree definite all'art. 3 del presente disciplinare.

Per consentire il tradizionale consumo allo stato crudo del "Carciofo Spinoso di Sardegna", vista la facile deperibilità del prodotto, intesa come perdita delle caratteristiche di freschezza, ovvero brillantezza e turgore, a carico del capolino, del gambo, e delle foglie, è necessario ridurre al minimo le manipolazioni e sottoporlo al condizionamento immediatamente dopo la fase della raccolta.

Tale vincolo garantisce un sicuro vantaggio in termini di freschezza per effetto di minori fenomeni ossidativi e traspirativi ai quali il prodotto andrebbe incontro, alterandone di conseguenza le caratteristiche fisiche, organolettiche e chimiche.

Tale procedura, oltre a garantire la tracciabilità completa del prodotto, rallenta il decadimento delle proprietà fisiche ed organolettiche, con particolare riferimento alla consistenza, al gusto, al profumo e al colore, elementi essenziali che consentono al consumatore l'identificazione del prodotto e il tradizionale consumo allo stato crudo.

Art. 6

Legame con l'ambiente

La produzione del "Carciofo Spinoso di Sardegna", con le sue riconosciute peculiarità, trova il suo fondamento nel forte legame con il territorio isolano particolarmente vocato sia per le tradizionali tecniche di coltivazione che per le favorevoli condizioni pedo-climatiche e morfologiche.

L'esistenza congiunta di tali fattori consente di ottenere un prodotto che si distingue, non solo per l'aspetto estetico, ma anche per le caratteristiche organolettiche quali la limitata astringenza, il sapore gradevole, frutto di un'equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro, e la tenerezza della polpa che ne favoriscono il consumo allo stato crudo.

Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" è inoltre ricco di elementi nutritivi a spiccata azione depurativa per l'organismo ed è noto per le sue proprietà terapeutiche (stimolazione della diuresi, disintossicazione del fegato, diminuzione del colesterolo nel sangue). Contiene carboidrati in misura importante, sali minerali, ferro, potassio, fosforo sostanze polifenoliche e diverse tipologie di vitamine, in particolare del Gruppo A. Inoltre, la totale esclusione dei fitoregolatori da parte dei carcioficoltori sardi permette il raggiungimento di un prodotto con garanzie di alta qualità igienico-sanitaria; a ciò si aggiunge la particolare conformazione del capolino, che presenta brattee strettamente appressate le une alle altre, che lo preserva dalla penetrazione di eventuali sostanze esterne nocive nella parte edibile del carciofo garantendone quindi la salubrità.

Tale coltura ha trovato il suo habitat naturale e quelle condizioni pedoclimatiche ideali al suo sviluppo nelle aree costiere, che godono di microclimi particolari, nei fondo valle e nelle pianure centrali dell'Isola, localizzate ai lati dei più importanti corsi d'acqua.

La temperatura media invernale è di 11,3 °C, mentre quella estiva risulta di circa 24 °C, con una media annuale di 17,6 °C. Le brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate. Il 95% degli apporti idrici annuali, che ammontano a circa 560 mm, è dovuto a precipitazioni di carattere piovoso, mentre la rugiada e la grandine concorrono per il restante 5%. La distribuzione annua delle piogge è notevolmente irregolare, presentando un picco di 196 mm durante la stagione invernale ed un assenza quasi totale (21 *mm)* nel corso dell'estate. I giorni piovosi ammontano mediamente a 51. I fattori climatici influenzano la qualità del "Carciofo Spinoso di Sardegna" in quanto condizionano le funzioni generali della pianta come la fotosintesi, l'assunzione dell'acqua e delle sostanze nutritive. La luce è un fattore climatico molto importante nel determinare le caratteristiche qualitative del "Carciofo Spinoso di Sardegna" ed in particolare l'intensità della radiazione, anche nei mesi invernali, influenza la produzione di sostanze di riserva quali i carboidrati che ne determinano il sapore, rendendolo particolarmente adatto ad essere consumato crudo. Si osserva, del resto, che l'intensità di insolazione in tutta l'areale di produzione risulta omogenea in quanto le differenze di latitudine tra le aree vocate settentrionali e quelle meridionali sono irrilevanti.

Tutti i terreni ricompresi nell'area di produzione individuata nell'art. 3 sono di origine alluvionale, freschi e di buona dotazione in elementi chimici, vale a dire fosforo, magnesio, potassio, calcio e ferro, e in sostanza organica, tendenzialmente a reazione neutra o leggermente sub-alcalina.

Dal punto di vista chimico, l'equilibrata composizione in elementi minerali, unitamente alla dotazione in sostanza organica, rendono tali terreni ben strutturati sotto l'aspetto fisico e in grado di valorizzare le frequenti irrigazioni che, visto il periodo in cui si svolge il ciclo del "Carciofo Spinoso di Sardegna", assumono un'importanza decisiva nello sviluppo equilibrato della pianta. Consentono inoltre di differenziare i capolini nel periodo autunno-inverno, periodo in cui le particolari condizioni climatiche dell'Isola (temperature, piogge, luminosità ecc.) sono ritenute capaci di conferire al prodotto la composizione chimica e le caratteristiche organolettiche sopra indicate.

La buona dotazione di calcio, magnesio e potassio, nella stragrande maggioranza dei terreni adibiti alla coltivazione del carciofo, nonché la composizione delle acque irrigue utilizzate, migliora le caratteristiche di resistenza della pianta alle condizioni di stress derivanti dalle alte temperature e dalla bassa umidità relativa. Allo stesso modo la presenza di terreni "freschi", profondi, senza ristagno idrico e principalmente alluvionali, che presentano un'ottima capacità di scambio, garantiscono la disponibilità di fosforo, ferro e potassio e altri sali minerali che vengono

facilmente assorbiti dalla pianta determinando le caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Oltre a questa vocazionalità intrinseca del territorio, la risorsa umana con la sua tradizione, esperienza e capacità consente, attraverso le operazioni manuali di raccolta, cernita e calibratura, la selezione del carciofo migliore. Le operazioni di dicioccatura e di scarducciatura effettuate da personale locale altamente specializzato contribuiscono all'ottenimento di un prodotto selezionato. L'ottimale combinazione di fattori agronomici quali l'epoca di impianto, la densità colturale, il sapiente impiego di irrigazione, la concimazione e i mezzi di lotta fitosanitaria, saggiamente utilizzati dall'uomo, nonché la durata limitata delle carciofaie da 1 a 3 anni con la conseguente vigoria delle piante, di natura fiorente, accentuano la naturale predisposizione del "Carciofo Spinoso di Sardegna" al consumo crudo.

Da un punto di vista storico la produzione, la cultura del carciofo e, in particolare, il suo legame con l'ambiente, trovano le radici sin dal periodo dei Fenici e, percorrendo i vari secoli, sino ai nostri giorni dove rappresenta una delle economie cardine dell'agricoltura isolana e nazionale.

Testimonianze scritte della presenza del carciofo in Sardegna sono riscontrabili già nella seconda metà del XVIII secolo nel trattato del nobile sassarese Andrea Manca dell'Arca che, nella sua opera "Agricoltura di Sardegna" pubblicata nel 1780, intitola un paragrafo: "Cardo e Carciofo.

Propagazione. Varietà. Coltivazione. Uso.".

Dimostrazione dell'esistenza del "Carciofo Spinoso di Sardegna" nei primi decenni del secolo scorso si trovano anche nello scritto di Max Leopold Wagner in "La vita rustica della Sardegna riflessa nella lingua", pubblicata a Heidelberg in Germania nel 1921. Nell'importante opera, il Wagner, nel capitolo dedicato alla coltivazione dei campi, parla delle colture minori della Sardegna dicendo "…degli altri prodotti della terra, in genere poco coltivati, hanno qualche diffusione, per lo più in soddisfacimento del fabbisogno famigliare, le lenticchie, i fagioli, i piselli, le zucche, i pomodori ed i carciofi…".

Dal manoscritto redatto dallo scrittore isolano Francesco Sonis, per descrivere la storia ed il ruolo della "Compagnia Barracellare in Sardegna", emerge un' interessante testimonianza della presenza del "Carciofo spinoso di Sardegna" attraverso le tasse di assicurazione che i produttori sin dall'800 pagavano in cambio della salvaguardia da parte delle "pattuglie dei Barracelli" effettuata sui terreni coltivati a carciofo.

Sin dai primi decenni del 900 si assiste poi, ad un importante rinnovamento dell'agricoltura isolana e si passa, anche per il carciofo, da una produzione destinata all'autoconsumo ad una produzione specializzata, orientata verso i mercati di consumo nazionali ed internazionali. È in questo periodo di grande evoluzione commerciale che si diffonde la notorietà del "Carciofo Spinoso di Sardegna", infatti "nei mercati della penisola il carciofo non veniva certamente commercializzato in modo indistinto e anonimo; "l'essere di Sardegna" rappresentava di fatto una certificazione di qualità e origine sin dai primi anni del '900 gradita e richiesta dai consumatori". (Fonti: Ferrovie dello Stato, movimentazione merci autorità portuali della Sardegna, movimentazione merci mercati ortofrutticoli del nord-centro Italia).

L'origine storica del prodotto ha portato il consumatore ad identificare nel corso dei tempi, il Carciofo Spinoso di Sardegna con l'immagine della Sardegna stessa tanto che nel linguaggio comune si parla di "Carciofo Spinoso di Sardegna" nei menù di diversi ristoranti, nelle etichette aziendali e nei documenti commerciali; da qui nasce l'esigenza di formalizzare l'uso consolidato di tale denominazione, in modo da rendere indissolubile il legame fra le caratteristiche del prodotto ed il territorio sardo, tutelando i consumatori ed i produttori da eventuali utilizzi scorretti ed indebiti.

Art. 7

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006. Tale struttura è l'Autorità pubblica Laore Sardegna, via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari; tel. 070/6026; fax 070/6026 2222.

Art. 8

Etichettatura

Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" viene immesso al consumo utilizzando le seguenti confezioni chiuse o aperte e con l'apposizione del logo:

Confezioni chiuse:

vassoi da 1 a 12 capolini interi e/o porzionati;

Cestini in materiale per alimenti da 500 gr. a 5 Kg.;

confezioni in legno, cartone e plastica per alimenti dai 1 ai 60 capolini, con o senza gambo, di dimensioni adeguate al numero di capolini contenuti in ciascuna tipologia di confezione.

Confezioni aperte:

confezioni contenenti capolini interi (da 1 a 6) identificati da una fascetta antimanomissione per alimenti. La fascetta avvolge il singolo capolino o più capolini fino ad un massimo di 6. Sulla fascetta sono indicate il logo della denominazione e tutte le informazioni previste dal disciplinare di produzione.

Sono fatti salvi i materiali considerati idonei al confezionamento del prodotto dalla vigente normativa comunitaria in materia.

Ogni confezione deve contenere "Carciofo Spinoso di Sardegna" della stessa categoria merceologica.

La parte visibile del contenuto di ogni confezione, inoltre, deve essere rappresentativa dell'insieme.

Le etichette apposte sulle confezioni devono recare:

la denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" DOP ed il logo comunitario;

la categoria extra o I;

il calibro;

il numero di capolini;

ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti.

Il logo della denominazione è la raffigurazione stilizzata di un carciofo spinoso umanizzato attraverso la sovrapposizione di un sorriso, la testa dell'ortaggio diventa una vera e propria testa, le foglie si trasformano in braccia aperte e si distendono in un gesto amichevole e accogliente. Il messaggio che si coglie è quello di un prodotto dal gusto dolce nonostante la spinosità dell'aspetto. I colori sono il verde ed il violaceo, tipici della pianta, il carattere scelto è il Block Heavy Condensed.

La massima riduzione consentita per la raffigurazione del logo è fissata in cm.2 di diametro. E'inoltre utilizzabile anche una versione in bianco e nero.

La D.O.P. deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinta nettamente dal complesso delle altre indicazioni le quali possono comparire in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la DOP.
Alla Denominazione d'Origine Protetta indicata è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal Disciplinare di Produzione, mentre è consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

15A01058

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

Con decreto n. 1494 del 3 febbraio 2015 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari è approvato l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

15A01131

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata alla «Trust società fiduciaria e di revisione a.r.l.», in forma abbreviata «Trust S.r.l.» con sede già in Desenzano del Garda ora in Lussemburgo.

Con D.D. 3 febbraio 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto dirigenziale 6 luglio 1998, modificato in data 6 ottobre 2006 alla società «Trust società fiduciaria e di revisione a.r.l.», in forma abbreviata «Trust S.r.l» con sede già in Desenzano del Garda (BS) ora in Lussemburgo, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01749660351, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di variazione dell'oggetto sociale e contemporaneo trasferimento della sede sociale all'estero.

15A01141

Avviso di sospensione dello sportello per il Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali.

In considerazione dell'esaurimento delle risorse stanziate, a seguito delle prenotazioni pervenute, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è sospesa l'acquisizione del protocollo on line preordinato alla presentazione delle domande di agevolazione in favore di micro, piccole e medie imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali (MARCHI +), il cui avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 maggio 2012, n. 105 - Serie Generale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui seguenti siti: Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.progetto-tpi.it

15A01207

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 5 del 3 febbraio 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in pariticolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2102 nelle provincie di Arezzo Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Rende noto

- che con propria ordinanza n. 5 del 03/02/2015 ha disposto l'impegno e la liquidazione a favore dei Comuni di Aulla, Bagni di Lucca, Camporgiano, Chiusi , Grosseto, Lucca, Orbetello, S. Giuliano Terme, Sansepolcro, Sinalunga e Vecchiano per consertire la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati;

- che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 11/02/2015 parte prima, sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 D.lgs. 14/03/2013, n. 33).

15A01160

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-042) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.